



CONSIGLIO REGIONALE

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione N. 98 del 12/09/2017

OGGETTO: Relazione sulla Performance del Consiglio regionale dell'Abruzzo – anno 2016 (Art. 10 del Decreto Legislativo n. 150/2009). - Integrazione.

L'anno **duemiladiciassette** addì **dodici** del mese di **settembre** alle ore **13.45** presso la sede del Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:

			Pres.	Ass.
Presidente	Giuseppe	DI PANGRAZIO	SI	___
Vice Presidenti:	Lucrezio	PAOLINI	SI	___
	Paolo	GATTI	___	SI
Consiglieri Segretari:	Alessio	MONACO	SI	___
	Giorgio	D'IGNAZIO	SI	___

Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e, in particolare, l'Articolo 67, come introdotto dal Decreto Legislativo 10 Agosto 2014, n. 126, a norma del quale le Regioni assicurano l'autonomia contabile del Consiglio regionale;

Vista la L.R. 9 Maggio 2001, n. 18, concernente "*Consiglio Regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione*";

Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*";

Vista la L.R. 14 Settembre 1999, n. 77 avente ad oggetto: "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*" ed in particolare l'Art. 4, comma 2, lett. n) che affida agli organi di direzione politica anche la verifica della rispondenza dei risultati conseguiti, nell'attività amministrativa e nella gestione, agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti;

Visto l'Organigramma della Tecnostruttura del Consiglio regionale e le relative competenze;

Vista la Legge 4 marzo 2009, n. 15, recante "*Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti*";

Visto il Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009 n. 150 , recante “Attuazione della Legge 4 Marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto, in particolare, l’Art. 14 che prevede la istituzione all’interno di ogni Pubblica Amministrazione di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance;

Vista la L.R. 8 Aprile 2011, n. 6 e successive modificazioni, con la quale la Regione Abruzzo ha adeguato il proprio ordinamento ai principi contenuti nel citato D.Lgs. 150/2009 disciplinando la misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali ed in particolare:

- l’Art. 2 che definisce il ciclo di gestione delle prestazioni;
- l’Art. 3, comma 1, e l’Art. 9 che affidano all’Ufficio di Presidenza rispettivamente la definizione degli obiettivi del Consiglio regionale e l’approvazione del Piano delle prestazioni;
- l’Art. 5 che prevede l’adozione di un sistema di misurazione e valutazione dei risultati;
- l’Art. 10, nel testo modificato dalla L.R. 3 Agosto 2011, n. 24, che prevede la istituzione di un Organismo Indipendente di valutazione delle Prestazioni (OIV) per il Consiglio regionale;

Richiamati, in particolare, i seguenti articoli del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

- art. 10, comma 1, lettera b), in base al quale le amministrazioni pubbliche redigono entro il 30 giugno un documento denominato “Relazione sulla Performance” che evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
- art. 15, comma 1, lett. b), in base al quale l’organo di indirizzo politico-amministrativo definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il Piano triennale della Performance e la Relazione sulla Performance;

Considerato, altresì che, ai sensi del comma 2 della sopra citata norma di legge, il documento in questione, una volta adottato, doveva essere trasmesso alla commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, CIVIT, ora denominata Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, cui competeva, tra l’altro, a mente dell’Art. 13, comma 6, lettera b), del citato Decreto legislativo n. 150/2009, e successive modifiche ed integrazioni, la definizione della struttura e le modalità di redazione del documento di cui trattasi;

Visto l’Art. 19, comma 9, del DL. 23.06.2014, n. 90, come convertito dalla Legge 11.08.2014, n. 114, a mente del quale le competenze dell’ANAC, già CIVIT, relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli artt. 7,8,9,10,12,13 e 14 del citato Decreto Legislativo n. 150/2009, sono state trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale con apposito avviso del 19.08.2014, pubblicato sul proprio sito web istituzionale, ha comunicato che, in attesa dell’emanazione del nuovo regolamento di cui al comma 10 del citato art. 19 del D.L. n. 90/2014, a tutt’oggi non ancora approvato, mantengono la loro validità tutte le indicazioni operative già espresse attraverso le specifiche deliberazioni della CIVIT, precisando, infine, che per tutte le amministrazioni restano ferme le modalità di pubblicazione della documentazione già previste, attraverso l’aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” dei rispettivi siti;

Viste le deliberazioni nn. 5/2012 e 6/2012, nel testo aggiornato nell’anno 2013, con le quali la predetta CIVIT, ora ANAC, ha approvato, rispettivamente, le linee guida per la redazione e le procedure di validazione della “relazione sulla performance” da parte di tutte le amministrazioni pubbliche e le linee guida per la predisposizione della Relazione sulla Performance delle amministrazioni pubbliche;

Preso atto della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 92 del 11.08.2017 recante “Relazione sulla Performance del Consiglio regionale dell’Abruzzo – anno 2016 (Art. 10 del Decreto Legislativo n. 150/2009)”;

Considerato che il Servizio Segreteria del Presidente, Affari Generali, Stampa e Comunicazione è stato interessato *medio tempore* dall'avvicendamento del Dirigente nella persona della Dott.ssa Michela Leacche;

Ritenuto necessario integrare la Relazione approvata con la citata Deliberazione n. 92 dell'11.08.2017 nel paragrafo 4 "Risorse, efficienza ed economicità" relativamente alla parte riguardante gli indicatori;

Vista la Relazione sulla performance di cui all'allegato A) redatta ai sensi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 150/2009 integrata nel paragrafo 4 relativo a "Risorse, efficienza ed economicità" ed allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

Visto l'Art. 20 dello Statuto;

Visto la L.R. n. 18 del 09.05.2001;

Visti i documenti allegati al presente atto;

Vista la proposta prot. n. 22958 dell'8.09.2017 con la quale il Dirigente del Servizio Segreteria del Presidente, Affari Generali, Stampa e Comunicazione ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

con voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

per le motivazioni esposte in narrativa:

- di riapprovare nella sua integrità la Relazione sulla performance di cui all'allegato A) redatta ai sensi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 150/2009, integrata nel paragrafo 4 relativo a "Risorse, efficienza ed economicità" ed allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere la presente deliberazione all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per la successiva validazione;
- di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt.22- 28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.